

REGIONE LOMBARDIA

**DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
DI UNA ZONA IN COMUNE DI PONTIDA.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA LA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, SULLA PROTEZIONE DELLE

BELLEZZE NATURALI;

VISTO IL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 GIUGNO 1940, N.

1357, PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PREDETTA;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 805 DEL 3 DICEMBRE 1975;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 616 DEL 24 LUGLIO 1977;

ESAMINATI GLI ATTI;

CONSIDERATO CHE LA COMMISSIONE PROVINCIALE DI BERGAMO PER LA

PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI, NELLA ADUNANZA DEL 7 MAGGIO 1975 HA INCLUSO NELL'ELENCO

DELLE LOCALITA' DA SOTTOPORRE ALLA TUTELA

PAESISTICA, COMPILATO AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE SOPRACITATA,

UNA ZONA FORMATA DALLA DORSALE DEL SISTEMA OROGRAFICO DENOMINATO "MONTE DEI FRATI E MONTE

CANTO" PER LA PARTE RICADENTE NEL COMUNE DI PONTIDA;

CONSIDERATO CHE IL VERBALE DELLA SUDETTA COMMISSIONE E' STATO

PUBBLICATO NEI MODI PRESCRITTI DALL'ART. 2 DELLA PREDETTA LEGGE

ALL'ALBO DEL COMUNE DI PONTIDA;

VISTE LE OPPOSIZIONI PRESENTATE, A' TERMINI DI LEGGE, AVVERSO LA PREDETTA PROPOSTA DI VINCOLO, DA

PARTE DELLA S.P.A. INDUSTRIA FORNACI MAGNETI E DALLA S.P.A. ITALCEMENTI DI BERGAMO;

RITENUTO CHE DETTE OPPOSIZIONI DEBBANO ESSERE RESPINTE PER I SEGUENTI MOTIVI: AMBEDUE I

RICORRENTI CHIEDONO CHE AREE DI LORO PROPRIETA' INTERESSATA DA CAVE E IMPIANTI INDUSTRIALI
VENGANO ESPUNTE DALLA ZONA DI CUI E' STATO PROPOSTO IL VINCOLO. A SOSTEGNO DI TALE RICHIESTA E'

PRSENTE IN AMBEDUE I RICORSI L'ARGOMENTAZIONE SECONDO CUI, NEL PROPORRE LA SALVAGUARDIA
PAESISTICA SULLA ZONA, LA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI NON SI

SIA FATTA CARICO DI CONTEMPERARE GLI INTERESSI AMBIENTALI E QUELLI PRODUTTIVI, ED E' INOLTRE
ESPRESSA LA PREOCCUPAZIONE CHE PREVALGA L'INTERESSE DELLA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI;

SI PRECISA, A QUESTO RIGUARDO, CHE LO SCOPO DEL VINCOLO E' PROPRIO, PER LEGGE, QUELLO DI
SALVAGUARDARE I VALORI AMBIENTALI E PAESISTICI, EVITANDO IL LORO DETERIORAMENTO, QUALE NE SIA

LA CAUSA; SARA' POI COMPITO DELLA GESTIONE DEL VINCOLO DI EFFETTUARE LA NECESSARIA

COMPARAZIONE TRA DIVERSI INTERESSI PUBBLICI E GENERALI;

QUESTE RAGIONI E IL FATTO CHE IL VINCOLO RIGUARDA IL TERRITORIO NEL SUO INSIEME, TOLGONO PREGIO

AI MOTIVI DELLA RICHIESTA DI UNA RIDUZIONE DELLA ZONA VINCOLATA CON LO STRALCIO DELLE AREE

OCCUPATE DALLE INDUSTRIE DI PROPRIETA' DEI RICORRENTI;

CONSIDERATO CHE IL VINCOLO COMPORTA, IN PARTICOLARE, L'OBBLIGO DA PARTE DEL PROPRIETARIO,

POSSESSORE O DETENTORE A QUALSIASI TITOLO DELL'IMMOBILE RICADENTE NELLA LOCALITA' VINCOLATA,

DI PRESENTARE ALL'ASSESSORATO ALL'URBANISTICA, SERVIZIO BENI AMBIENTALI, PER LA PREVENTIVA

APPROVAZIONE, QUALUNQUE PROGETTO DI OPERE CHE POSSANO MODIFICARE L'ASPETTO ESTERIORE DELLA
LOCALITA' STESSA;

RICONOSCIUTO CHE LA ZONA IN QUESTIONE HA NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO,
PERCHE' PRESENTA CARATTERISTICHE DI GRANDE VALORE PER IL SUGGESTIVO QUADRO NATURALE CHE TALE
DORSALE RAPPRESENTA IN ASSOCIAZIONE ED IN RAPPORTO AL TERRITORIO CIRCOSTANTE VERSO IL QUALE LE
PENDICI MONTUOSE DIGRADANO ORA CON PENDII ACCENTUATI, ORA DOLCEMENTE FINO A PROTENDERSI
ENTRO LA PIANURA, OFFRENDO LA VISTA DI UN'ARMONICA SEQUENZA DI MACCHIE BOSCOSE VARIAMENTE
ESTESE DI QUERCE E CASTAGNI E DI PRATI-PASCOLI, QUADRO PANORAMICO NEL QUALE IN MODO MIRABILE SI
INTEGRANO MISURATI CASOLARI E RUSTICI DISSEMINATI IN FUNZIONE DI ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALI
ANCORA IN VARIO GRADO ESERCITATE;

CONSTATATO COME L'ATTUALE ASSETTO DELLE AREE LIMITROFE PER LO PIU' COMPRESSE TRA GLI ASSI VIABILI
DI MAGGIOR SCORRIMENTO, E LA DORSALE IN ARGOMENTO, PUR INTERESSATI IN ALCUNE ZONE DA
INSEDIAMENTI RESIDENZIALI ED INDUSTRIALI DI RECENTE REALIZZAZIONE, MANTENGANO TUTTAVIA UN
GENERALE ED APPREZZABILE CARATTERE DI BELLEZZA PANORAMICA IN ASSOCIAZIONE ALLA PARTE
COLLINARE DELLA QUALE RISPECCHIANO SPESSO LE CARATTERISTICHE, COME DENOTA L'ACCENTUATA
PRESENZA DI AMPI APPEZZAMENTI ADIBITI A PRODUZIONE AGRICOLA, DI PRATI E MACCHIE BOSCHIVE,
NONCHE' DI INFRASTRUTTURE ABITATIVE E PRODUTTIVE COSTITUENTI VIVE TESTIMONIANZE DI MODELLI DI
VITA E TRADIZIONE APPARTANENTI OGGI AL COMUNE PATRIMONIO STORICO-CULTURALE;
PRESO ATTO DELL'OPPORTUNITA' DI ESTENDERE AL PAESAGGIO TIPICAMENTE FLUVIALE COSTITUITO DALLA
PARTE OCCIDENTALE DEL TERRITORIO COMUNALE LA TUTELA DI CUI ALLA CITATA LEGGE, CIO' PER LA
PECULIARITA' DELLE ZONE RURALI INTERESSATE, CONSERVATESI FINO AD OGGI CON CARATTERI DI
INTEGRITA' AMBIENTALE, DIFFICILENTI RISCONTRABILI ALTROVE;

CONSIDERATO COME L' ASSE FERROVIARIO COSTITUISCA PUNTO DI VISTA IDONEO ACCESSIBILE AL PUBBLICO
DAL QUALE E' POSSIBILE ABBRACCIARE L'INTERO QUADRO PANORAMICO PRECEDENTEMENTE DESCRITTO, E
PERTANTO ASSOGGETTABILE ANCH'ESSO, A NORMA DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, N. 1357,
ALLA TUTELA SANCITA DALLA LEGGE;

ACCERTATO COME L'AMBITO COSI' INDIVIDUATO INTERESSI LE CIRCOSCRIZIONI DEI COMUNI DI AMBIVERE,
MAPELLO, SOTTO IL MONTE, CARVICO, VILLA D'ADDA, CISANO BERGAMASCO E PONTIDA;
CON RIFERIMENTO ALLA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI PONTIDA;

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 335 DEL 2 OTTOBRE 1979, CON IL QUALE
VIENE DELEGATO L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA A FIRMARE ATTI DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE NELLE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CITATA LEGGE 1497;

DECRETA:

ART. 1

RIVESTE NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497, ART. 1, NUMERI 3) E 4), ED
E', QUINDI SOTTOPOSTA A TUTTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE STESSA, LA PARTE DEL TERRITORIO
COMUNALE DI PONTIDA COSI' DELIMITATA:

A OVEST LA LINEA MEDIANA DEL FIUME ADDA;

A SUD IL CONFINE COMUNALE PONTIDA/VILLA D'ADDA, CARVICO, SOTTO IL MONTE;

A EST IL CONFINE CON IL COMUNE DI AMBIVERE;

A NORD IL CITATO ASSE FERROVIARIO FINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI CISANO BERGAMASCO, SEGUENDO QUINDI
DETTO CONFINE FINO A RAGGIUNGERE NUOVAMENTE IL FIUME ADDA.

L'ASSE FERROVIARIO LECCO-BERGAMO, NEL TRATTO ASSUNTO COME DELIMITAZIONE DELLE AREE SOGGETTE A TUTELA SI
INTENDE INTERAMENTE RICOMPRESO ENTRO L'AMBITO APPLICATIVO DEL PRESENTE DELIBERATO, DEL QUALE L'ALLEGATA

PLANIMETRIA IN SCALA 1:5000 COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE.

ART. 2

IL PRESENTE DECRETO SARA' PUBBLICATO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 3 GIUGNO 1940, N. 1357, NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, NONCHE' NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA, INSIEME CON IL VERBALE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DI BERGAMO.

IL SINDACO DEL COMUNE DI PONTIDA PROVVEDERA' ALL'AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA CONTENENTE IL PRESENTE DECRETO ALL'ALBO COMUNALE, ENTRO UN MESE DALLA DATA DELLA SUA PUBBLICAZIONE, ED IL COMUNE STESSO TERRA' A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI ALTRA COPIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE CON LA PLANIMETRIA DELLA ZONA VINCOLATA, GIUSTA L'ART. 4 DELLA LEGGE PRECITATA.

LA REGIONE LOMBARDIA COMUNICHERA' AL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI IL PRESENTE DECRETO, NONCHE' LA DATA DELLA AFFISSIONE DELLA GAZZETTA UFFICIALE ALL'ALBO DEL COMUNE.

AVVERSO IL PRESENTE DECRETO I PROPRIETARI, POSSESSORI O DETENTORI COMUNQUE INTERESSATI ALLA SOPRADESCRITTA ZONA HANNO FACOLTA' DI RICORRERE AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497.

MILANO , ADDI' 8 NOVEMBRE 1979



Legenda



Pontida_478



Limiti amministrativi CTR

478

